

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IL GERANIO A
RESPONSABILITA'
LIMITATA ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA PITRELLI 1
Numero REA: CT - 312047
Codice fiscale: 04681550879
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-03-2009 - Statuto completo	2
--	---

cooperativa sociale a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del codice civile con adozione delle norme della società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2522, comma 2, del Codice Civile, sotto la denominazione:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERANIO A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS"

II^

La Società ha sede in Caltagirone.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Via Discesa Collegio n.7.

III^

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2009.

IV^

Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote.

I comparenti dichiarano di sottoscrivere e versare nelle casse sociali le seguenti quote:

- CAMIOLO SERAFINO quote pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);
- MAUGERI CINZIA quote pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);
- GRUTTADAURIA SERGIO quote pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zerozero);

per cui la società oggi ha un capitale iniziale deliberato, sottoscritto e versato di Euro 3.000,00 (tremila virgola zerozero).

V^

L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate:

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la **societa'** cooperativa denominata

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERANIO A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS"

ART. 2

SEDE

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Caltagirone.

L'Organo Amministrativo ha **facolta'** di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la **societa'** e' quello risultante dal Libro Soci.

ART. 3

DURATA

La **societa'** e' costituita a tempo indeterminato.

Ogni socio **potra'** esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4

MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello societario della **societa'** a **responsabilita'** limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in

materia di **societa'** cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la **societa'** con il suo patrimonio.

ART. 5

PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del Codice Civile si intendono perseguire i principi della **mutualita'** prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci **cooperatori**;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della **societa'** dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si avvale prevalentemente e **maggioritariamente**, nello svolgimento della propria **attivita'**, dei conferimenti dei soci.

Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente che i ricavi delle cessioni di beni e prestazioni verso soci siano superiori al 50% del totale dei ricavi delle cessioni e delle prestazioni di cui all'art. 2425, 1° comma, punto A1.

ART. 6

SCOPO E OGGETTO

La Cooperativa si ispira ai principi della **mutualita'**, della **solidarieta'** sociale e del rispetto della persona, principi che sono alla base della cooperazione ed agisce in rapporto ad essi.

Opera nell'interesse generale della **comunita'** ed all'integrazione sociale dei cittadini.

Promuove processi di inclusione sociale ed incrementa le capacita' di rispondere ai bisogni del territorio.

Particolare attenzione viene posta alla messa in opera di progetti riguardanti il reinserimento sociale e lavorativo di ex-detenuti, ex-tossicodipendenti ed altri soggetti con pregressi problemi di adattamento e socializzazione: l'obiettivo e' quello di contrastare i fenomeni di emarginazione **favorendone** l'inserimento nelle **attivita'** delle **comunita'** locali e contribuendo a **svilupparne** l'autogestione e la **solidarieta'**. Il lavoro in cooperativa diviene, cosi', per i soggetti svantaggiati, un momento importante di educazione, socializzazione ed acquisizione di status e, nello stesso tempo, il luogo di apprendimento di abilita' lavorative specifiche.

Integrare quindi, in modo permanente, una serie di azioni che **facilitino** l'orientamento e la ricerca di **opportunita'** di inserimento lavorativo diviene fondamentale.

La Cooperativa si riconosce come parte del movimento cooperativo ed opera attivamente per definirne gli orientamenti etici, strategici ed organizzativi.

Per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci ed incrementare lo sviluppo socio-economico e culturale della **comunita'**, la Cooperativa **potra'** avvalersi del supporto di altri enti cooperativi, altre imprese sociali ed organismi del terzo settore su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa si **occupera'**, inoltre, di promuovere iniziative culturali per la valorizzazione del territorio e delle risorse culturali dei suoi abitanti; iniziative miste, percorsi culturali e turistici ed ogni altro tipo, di interazione formativa tradizionale e non, coerentemente con quanto auspicato dalle linee guida della politica culturale dell'Unione Europea, per rendere la cittadinanza partecipe della vita culturale nazionale ed internazionale, renderla **piu'** consapevole delle **opportunita'** offerte dalla partecipazione attiva alla vita comunitaria.

La Cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni e di tutti i finanziamenti erogati da leggi regionali, statali e comunitarie.

Le **principali** aree operative che **costituiscono** l'oggetto sociale della Cooperativa sono:

A) PROMOZIONE UMANA E CULTURALE:

- * Rassegne di incontri con poeti, scrittori, critici, **saggisti** ed esponenti di spicco del mondo della cultura annualmente e/o periodicamente;
- * Rassegne di **performances** artistiche e **contaminazioni** tra arti diverse, di rappresentazioni **sceniche**, concerti, mostre dedicate ad arti visive, supporto ad eventi sportivi ed ad ogni altra **attivita'** tesa all'**interculturalita'**;
- * Rassegne cinematografiche a tema, proiezioni di film e documentari, convegni e dibattiti;
- * Corsi di scrittura, di formazione professionale e di avviamento alle arti **letterarie**, workshop **interculturali**, corsi di lingue avanzati condotti con metodologie innovative;
- * Concorsi **letterari**, fotografici, artistici aventi fini attinenti a quanto previsto dal presente statuto ed in particolare alla promozione culturale, alla

circolazione delle idee ed allo scambio interculturale;

* **Attivita'** editoriali, pubblicazioni periodiche cartacee e sul **web**, divulgazione in ogni forma di materiale attinente alle **attivita'** culturali promosse, **attivita'** formative finalizzate all'uso ed all'apprendimento delle tecniche di comunicazione globale;

* **Attivita'** di promozione e gestione di servizi culturali, ricreativi, **agrituristici** e di turismo sociale e relazionale;

* **Attivita'** di alta formazione manageriale, specie in ambito turistico e ricreativo, di aggiornamento professionale particolarmente rivolto agli artigiani;

* Iniziative di imprenditoria **radiotelevisiva**, **web tv** e produzioni multimediali;

* Promuovere la pubblicazione di periodici, riviste e, in generale, di iniziative editoriali finalizzate all'informazione ed alla divulgazione delle problematiche riguardanti prevalentemente le politiche sociali e le politiche attive del lavoro, **nonche'** gestire biblioteche, musei, **mediateche** ed **emeroteche**.

B) SERVIZI PER LA PROMOZIONE SOCIALE:

* Organizzazione e gestione di: **comunita'** alloggio, case famiglia, case di riposo, centri residenziali e semi-residenziali, **attivita'** domiciliari agli anziani, minori e disabili, centri di **attivita'** protetta, centri sociali, case albergo, centri diurni, centri per anziani, tossicodipendenti, minori ed extra comunitari in **difficolta'**;

* Fornire gli strumenti per l'inserimento socio-lavorativo dei detenuti ed ex-detenuti inteso come percorso di formazione professionale (all'interno del carcere, fuori dal carcere, in godimento di misure alternative, a fine pena).

Sviluppare azioni concrete per la loro integrazione sul mercato del lavoro

attraverso l'affiancamento ed il supporto di lavoratori ordinari preparati a questo compito.

* Organizzazione e gestione di servizi per favorire l'integrazione scolastica e la socializzazione di minori portatori di handicap, recupero del disagio minorile e dell'abbandono scolastico di soggetti socialmente disadattati, realizzazione di attivita' di sostegno didattico in orario scolastico e post-scolastico, aiuto preventivo alle famiglie delle comunita' in difficolta', attivita' per la formazione professionale di soggetti svantaggiati;

* Istituzione e gestione di asili nido, scuole materne, attivita' parascolastiche, assistenza ed orientamento ai bambini, tenendo sempre presenti gli aspetti educativi e pedagogici;

* Servizi di educativa di strada ed educativa domiciliare;

* Servizio mensa e refezione;

* Realizzazione di servizi di politica attiva e del lavoro mediante la creazione e la gestione di agenzie di collocamento private, servizi di formazione e orientamento, attivita' di selezione e tutoraggio, con particolare attenzione ai soggetti di cui all'articolo 4 della legge 381/1991;

* Istituzione e gestione di consultori familiari;

* Gestione di servizi di segretariato sociale di consulenza;

* Realizzazione di attivita' di animazione e ricreazione ludica per l'infanzia;

* Servizi di trasporto ed accompagnamento di persone, disabili e svantaggiati, di anziani e di studenti;

* Assistenza a gestanti, puerpere e nuclei familiari in fase di bisogno, assicurando il mantenimento o il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza;

- * Assistenza psico-sociale e sanitaria di qualsiasi genere e tipo;
- * La **societa'** **potra'** stipulare convenzioni con medici specializzati ed operatori sociali nelle varie discipline, se non ve ne siano disponibili tra i soci, ed in ogni caso, per comprovati motivi funzionali alla **societa'**;
- * Promuovere una adeguata informazione medico-psicologica, **sessuologica**, giuridica e sociale, in ordine alla problematica familiare;
- * Promuovere iniziative per la prevenzione delle dipendenze e delle **devianze** giovanili.

C) ALTRE ATTIVITA' COMPLEMENTARI:

- * Offrire servizi di promozione, assistenza e consulenza alle iniziative di nuova **imprenditorialita'** giovanile;
- * Gestione di locali di ristoro, bar, **caffe'** **letterari**, pub e ristoranti somministrazione di alimenti e bevande;
- * Creazione e gestione di pensionati, **Bed & Breakfast**, case vacanza;
- * Organizzazione e gestione di **attivita'** di orientamento scolastico e professionale **nonche'** di corsi di formazione e di aggiornamento professionale;
- * Valorizzazione del settore informatico, della telematica e dei servizi in generale, in vista del raggiungimento degli scopi sociali;
- * Organizzazione e gestione, in proprio e non, di aziende agricole, forestali e **florovivaistiche**;
- * Organizzazione e gestione di **attivita'** di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, in proprio o acquistati;
- * Lavorazione agricola a favore di terzi con mezzi propri;
- * Commercializzazione dei propri prodotti;
- * Cura, restauro e ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e

manufatti **ceramici**, consolidamento di edifici e strutture murarie, organizzazione e gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola;

* Compiere tutte le operazioni inerenti alle coltivazioni in serra, coltivare frutteti, **agrumeti** e piante **ortive** curando la commercializzazione, la trasformazione e la conservazione del prodotto, istituire vivai, curare la produzione e la commercializzazione dei prodotti del suolo e per il suolo;

* Acquisire appalti pubblici e privati per la realizzazione, la gestione e manutenzione di parchi, riserve, **forestazione**, **rimboschimenti**, verde urbano, **nonche'** per la costituzione, gestione e manutenzione di impianti ed attrezzature sportive e di quant'altro, anche se non espressamente indicato, sia connesso alle **attivit ** ed alla realizzazione di cui al presente oggetto sociale;

* Realizzazione e gestione delle aree di interesse archeologico e naturalistico del territorio, ivi comprese le zone interessate da scavi archeologici, musei e mostre permanenti, **sagre** e fiere, parchi tecnologici ed ogni altro tipo di bene culturale;

* Installare box e/o uffici di ricezione ai terminali delle stazioni ferroviarie, **aeroportuali** ed autostradali, per promuovere iniziative a sostegno degli associati e di terzi, per offrire informazione turistica e prenotazione alberghiera;

* Istituire e gestire servizi di biglietteria, fotocopie, **rilegatoria**, elaborazione di testi ed immagini, ricevitorie con gestione di lotterie nazionali e pronostici, vendita quotidiani e periodici;

* Organizzare **attivit ** finalizzate alla ricezione del turismo culturale che **prevedano** anche campi di scavi archeologici, di manutenzione aree **archeologiche**

o di siti di grande interesse storico-ambientale;

* Diffondere, via internet, dati turistici sulle varie **localita'**;

* Istituire centri culturali multimediali per la ricerca di metodologie didattiche innovative, lo sviluppo di **attivita'** imprenditoriali e la gestione di **attivita'** ricreative giovanili;

* Ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da **rigattiere**;

* Realizzazione di **attivita'** di studio, ricerca e formazione, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volti a promuovere ed accrescere la conoscenza dell'universo cooperativo, **nonche'** a realizzare specifiche conoscenze, competenze e **professionalita'** fra i soci e quanti partecipano alle **attivita'** delle associate o fra terzi;

* **Attivita'** di sensibilizzazione ed informazione sui temi connessi all'oggetto sociale, anche in collaborazione con istituti scolastici di ogni genere e grado;

* Coordinamento del rapporto con gli enti pubblici, con specifico riguardo a tutte le iniziative di carattere globale e programmatico;

* Promozione del sorgere di nuove iniziative cooperative solidaristiche;

* Svolgimento di **attivita'** di collegamento fra i servizi delle associate;

* **Attivita'** di **general contractor** a favore dei soci;

* Predisporre marchi e denominazioni sociali specifiche e depositare brevetti;

* Svolgimento di tutte le **attivita'** connesse con quelle prima descritte per il raggiungimento dei fini statutari in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati.

Per raggiungere i suddetti obiettivi la Cooperativa **potra'**:

* Cooperare stabilmente, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli

d'intesa, con Organismi Internazionali e Transnazionali operanti nel campo della promozione umana e culturale, Istituti di Cultura Italiana all'Estero, Camere di Commercio Italiane all'Estero, Istituti di Commercio Estero per l'Italia, Istituzioni Europee, Associazioni Culturali nazionali ed Estere, Associazioni di categoria, Ordini Professionali, **Universita'** italiane ed estere, Scuole italiane ed estere, Enti di rilievo nell'ambito culturale, Accademie delle Belle Arti, Centri Studi e di documentazione europea;

* Coordinare e sviluppare progetti con Centri di accoglienza e recupero di soggetti svantaggiati, Case **Circondariali** (Carceri), Enti di mediazione culturale, Aziende pubbliche e private, Enti o Fondazioni aventi le **finalita'** compatibili a quelle del presente statuto.

Nei limiti e secondo le **modalita'** previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa **potra'** svolgere qualunque altra **attivita'** connessa o affine agli scopi sopraelencati **nonche'** **potra'** compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le **attivita'** di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa **potra'** compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge

31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; **potra'**, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa **puo'** ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le **modalita'** di svolgimento di tale **attivita'** sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Cooperativa si impegna, nel servizio civile nazionale, per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Favorisce la realizzazione dei principi costituzionali di **solidarieta'** sociale, tutela dei diritti sociali, servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

La **societa'** al fine del perseguimento dei suoi scopi, **puo'** svolgere la propria **attivita'** anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici.

La cooperativa **potra'** svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra **attivita'** connessa agli scopi sopra elencati, **nonche'** compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle **attivita'** sociali.

A tale scopo **puo'** richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere ed aderire a consorzi e fare

quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa **potra'**, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le **attivita'** previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa **potra'** aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-**septies** c.c.

La cooperativa **potra'** infine promuovere anche l'autofinanziamento della **societa'** cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa **potra'** infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.

La cooperativa **potra'** realizzare ogni altra **attivita'** direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III

SOCI

ART. 7

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci e' variabile ma non **puo'** essere inferiore a tre ne' superiore al massimo numero fissato dalla legge.

Se la cooperativa e' composta da solo tre soci, questi dovranno essere esclusivamente persone fisiche.

Possono essere soci **cooperatori** le persone fisiche, le **societa'** cooperative e le altre persone giuridiche, che si impegnino ad osservare ed a favorire il

conseguimento dello scopo mutualistico della **Societa'**.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio e' iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della **parita'** di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Il socio, che sia in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla **Societa'** ha il diritto di partecipare a tutti i programmi ed **attivita'** realizzati e di beneficiare di tutti i servizi **prestati** dalla **Societa'**, nei termini ed alle condizioni previste dal relativo Regolamento; per la individuazione dei soci destinatari dei beni realizzati e beneficiari dei servizi effettuati, il criterio di **priorita'** generale e' costituito dalla **anzianita'** di iscrizione alla **Societa'**.

Per la disciplina dei diritti di controllo dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica:

- autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica,

fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica:

- denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, **nonche'** allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio e' tenuto:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare concretamente all'**attivita'** della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico;
- c) al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi;
- d) a rispettare puntualmente gli impegni assunti con atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la **Societa'**.

L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata

a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9

QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota e' pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero).

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale puo' versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilira' con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo

amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile e con le **modalita'** previste nel medesimo articolo.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la **societa'** deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione **puo'** proporre opposizione al Tribunale competente.

Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice civile.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci, quali risultano dal Libro Soci, hanno diritto di prelazione nell'acquisto.

Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative **dovra'** comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, risultanti iscritti al Libro Soci, la propria **volonta'** di alienare le proprie quote sociali.

Ognuno degli altri soci **potra'**, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria **volonta'** in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante e' irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque **offertogli** da un terzo **apparisse** superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che

hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno **facolta'** di ricorrere al Collegio Arbitrale, **promovendone** la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale competente che **provvedera'** a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i poteri di amichevole compositore senza **formalita'** di procedura.

Il Collegio Arbitrale **provvedera'** a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della **societa'** e ne **dara'** comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci **esercitanti** il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

Art. 11) La **qualita'** di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte o per scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 11

VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci **contraggano** con la medesima.

Il creditore particolare del socio **cooperatore**, finche'dura la **societa'**, non **puo'** agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La **qualita'** di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio.

In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata.

In merito alla **responsabilita'** del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13

RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di **societa'**;
- b) la fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o **piu'** cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 c. c.

Hanno il diritto di recedere i soci **cooperatori** che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino **piu'** in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla **societa'**.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, **puo'** proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e **societa'** con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato sei mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14

ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione **puo'** deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla **societa'**;
3. nel caso indicato all'articolo 2531 C.C.;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286 C.C.;
5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma C.C.;
6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;
7. svolga o **tenti** di svolgere **attivita'** concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
8. assuma comportamenti giudicati dal Consiglio di Amministrazione non consoni all'immagine e al buon nome della **societa'**.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio **puo'** proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla **societa'**, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Se sono **piu'** di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia **divisibile** e la **societa'** consenta la divisione.

Le **modalita'** di subentro degli eredi del socio deceduto hanno luogo sulla base di quanto previsto e disciplinato dall'apposito regolamento.

ART. 16

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale).

La liquidazione comprende anche il rimborso del **soprapprezzo**, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della **societa'** e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-**quinquies**, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della **societa'** risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della **societa'**, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la **societa'** gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi **derivatigli** dalla operazione in corso.

L'assemblea **puo'** deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale e' costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote.
- e) dall'eventuale fondo **sopraprezzo**;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;

Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci **cooperatori** ne' durante la vita della **societa'** ne' all'atto dello scioglimento.

ART. 18

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non e' determinato in un ammontare prestabilito ed e' formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se

permangono le condizioni dell'art. 2519 del codice civile.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori **convochino** l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 19

BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 20

RISTORNI

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, **potrà** deliberare l'erogazione di **ristorni**, in misura comunque tale da rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.

Il ristorno non **potrà** essere superiore al 5% del valore dello scambio mutualistico.

I **ristorni** dovranno essere ripartiti in proporzione alla **quantità** e/o **qualità** dello scambio mutualistico con i soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione **potra'** avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- restituzione di parte del valore pagato dal socio a fronte della prestazione della cooperativa;
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme **ristornate** ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

ART. 21

DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che **verra'** stabilita dall'assemblea, **purché** nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che **verra'** stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non **potra'** superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei

requisiti della prevalenza.

e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;

f) il resto sara' destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 22

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio di Amministrazione.

CAPO I

ASSEMBLEA

ART. 23

DEFINIZIONE

L'Assemblea e' l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in **conformita'** dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, **ancorche'** non intervenuti o dissenzienti.

ART. 24

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea e' costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea **puo'** essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che pero' non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non e' indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere **riconvocata** entro trenta giorni dalla data della prima.

ART. 25

COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'**attivita'** della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali **responsabilita'** degli amministratori e dei sindaci;

7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta **altresi'** all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, **nonche'** sugli argomenti che uno o **piu'** amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, e' regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla **totalita'** dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:

l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi del 50% dei voti spettanti alla **totalita'** dei soci.

ART. 26

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti al Registro delle Imprese da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio **cooperatore** ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto **plurimo** e' disciplinato come segue:

Ai soci **cooperatori** persone giuridiche spettano **piu'** voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta.

In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola **zerozero**) di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto e' attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Nessun socio **puo'** esprimere **piu'** del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

In ogni caso, ad essi non **puo'** essere attribuito **piu'** di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi dell'art. 2538.

ART. 27

DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla **societa'**.

Ciascun socio **puo'** rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non **puo'** essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante **puo'** farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato

nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa **modalita'**, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si **procedera'** per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si **procedera'** con la votazione a **scrutinio** segreto.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di **parita'** di voti si **procedera'**, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 28

ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa **puo'** svolgere assemblee separate.

Se la **societa'** cooperativa ha **piu'** di tremila soci e svolge la propria **attivita'** in **piu'** province ovvero se ha **piu'** di cinquecento soci e si realizzano **piu'** gestioni mutualistiche ed un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 c.c.

Le materie, le **modalita'** e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

ART. 29

ASSEMBLEE SPECIALI

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 30

COMPOSIZIONE

La **societa'** e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Lo Stato o enti pubblici possono eleggere numero uno amministratori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore **puo'** essere rieletto fino ad un massimo di cinque mandati consecutivi.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 31

COMPETENZE

L'amministrazione della **societa'** e' affidata ad un Consiglio di Amministrazione,

il quale e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa'.

Spetta al Consiglio di Amministrazione (a titolo meramente esemplificativo):

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attivita' sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalita' di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della societa' o di terzi a valere su disponibilita' liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- investire disponibilità **liquide** in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'**attività** sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi **Autorità** giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, **recederne**, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione **potrà** comunque effettuare tutte quelle **attività** ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione **può** delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o **più** dei

suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali **modalita'** di esercizio della delega; **puo'** sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se' operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o **piu'** amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c.

ART. 32

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione e' fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere **piu'** breve.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal

vice presidente.

In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere **piu'** anziano di **eta'**.

Per la **validita'** delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni possono **altresi'** essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo 2475, 4° comma, codice civile.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non **puo'** essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando **cio'** sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A **parita'** di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 33

POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale.

La rappresentanza legale della **societa'** di fronte a qualunque **autorita'** giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, **nonche'** la firma sociale, e' delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la **facolta'** di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi **autorita'** giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi **collegiali** della cooperativa;
- c) **sovrintendere** a tutta l'**attivita'** della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano **altresi'** all'amministratore delegato se previsto.

TITOLO VI

SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE

ART. 34

SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, **puo'** essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 35

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea **nominera'** uno o **piu'** liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, **dovra'** essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 36

INSOLVENZA

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'**attivita'** commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 37

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 del Codice Civile.

La fusione e la scissione di **societa'** cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a **mutualita'** prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del presente statuto ai punti 1), 2), 3).

In tale caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una **societa'** di revisione.

ART. 39

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione **potra'** elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle **societa'** cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

VI^

I signori comparenti quindi procedono alla nomina del primo Consiglio di Amministrazione per il primo triennio e **cioe'** fino al 31 dicembre 2011 nelle persone dei signori: **Camiolo** Serafino, **Maugeri** Cinzia e **Gruttadauria** Sergio, i quali nominano:

CAMIOLO SERAFINO Presidente;

MAUGERI CINZIA Vice Presidente;

GRUTTADAURIA SERGIO Consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società **eccettuati** solo quelli riservati alla decisione dei Soci dalla legge o dal presente atto costitutivo.

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione CAMIOLO SERAFINO.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suddetti poteri saranno esercitati dal Vice Presidente MAUGERI CINZIA.

VII^